

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**L'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA  
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O  
SULL'ORIGINE ETNICA**

**E**

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (LNPB)**

L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito anche Unar), del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, nella persona del Direttore generale, Dott. Mattia Peradotto, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19

**e**

La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB) associazione riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B, con sede in Via I. Rosellini n. 4 Milano, nella persona del Presidente, Dott. Paolo Bedin

di seguito denominate le "Parti".



## PREMESSO CHE

L'Unar svolge funzioni di garanzia e di controllo della parità di trattamento, dell'efficacia degli strumenti di tutela e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione e che, fin dall'atto costitutivo, è impegnato nella prevenzione e rimozione di qualsiasi comportamento o atto che realizzi un effetto discriminatorio, attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di un'attività di informazione e comunicazione.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B è un'associazione riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

Quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, di Statuto F.I.G.C. o contenute nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C., sono di competenza della F.I.G.C.

Al fine di sviluppare con maggior vigore ed efficacia le iniziative riconducibili ai temi della dell'Etica, del Rispetto, della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità ha costituito la propria "Impresa Sociale" Società senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte in particolar modo a categorie disagiate.

La LNPB è membro dell'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, il primo organismo di questo tipo in Europa, istituito dall'UNAR il 31 luglio 2020.

## VISTI

- l'art. 2 della Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- l'art. 3 della Costituzione Italiana che letteralmente recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.176 artt. 27 c.1; 31 c.1 e 29 c.1/a;
- i principi dichiarati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 14 novembre 2000 che all'articolo 21 vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,

sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale”;

- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica;

- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della succitata Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica e dell'operatività degli strumenti di tutela;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante “costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni” (di seguito indicato come UNAR), presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;

- la LNPB si impegna, anche attraverso la propria Organizzazione “Impresa Sociale”, allo sviluppo e alla promozione di iniziativa di sensibilizzazione sui temi del Rispetto e della Solidarietà

- il Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 dove l'azione dell'UE in materia di sport dà la priorità a progetti che combattono gli stereotipi e promuovono l'inclusione sociale attraverso lo sport, anche in cooperazione con organizzazioni di spicco quali l'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) e la Federazione internazionale del calcio (FIFA)

### **CONSIDERATO CHE**

Le Istituzioni, incluse quelle sportive sia pubbliche che private hanno il compito di attivare ogni possibile strumento volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione e violenza in tutte le loro forme, nonché, diffondere la conoscenza dei diritti della persona, della civile convivenza, del rispetto della legalità, della pari dignità delle persone e del rifiuto di ogni forma di aggressione e di discriminazione verbale, fisica e psicologica. Lo sport, per i suoi valori pedagogici e culturali e per la sua diffusione, costituisce un vettore di integrazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e di violenza e l'attività sportiva rappresenta uno dei pilastri delle prassi educative. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 si fondano sull'indivisibile rapporto tra lo sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, sull'opportunità di fornire un'educazione di qualità equa e inclusiva per tutti nonché sulla realizzazione del diritto dell'uguaglianza di genere.



L'UNAR è impegnato nell'attività di monitoraggio, contrasto e prevenzione delle discriminazioni e delle violenze, nonché alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione, della prevenzione e del contrasto di ogni discriminazione e tipo di violenza in ambito sportivo.

L'UNAR ha istituito l' "Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport" con lo scopo di analizzare, monitorare e raccogliere i dati delle discriminazioni in ambito sportivo, realizzare studi statistici delle dimensioni evolutive delle discriminazioni in ambito sportivo, oltre che coordinare l'attività di formazione rivolta agli addetti ai lavori (atleti, allenatori, giudici di gara, dirigenti sportivi), al fine di creare una rete di stakeholder (federazioni, enti di promozione, associazioni), in modo da analizzare e condividere i dati raccolti.

La finalità del presente Protocollo è quella di attivare una modalità di collaborazione sinergica per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali e per la realizzazione del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport in particolare quello del mondo del calcio.

Affinché siano garantite le finalità descritte, il Protocollo intende definire una strategia operativa efficace per favorire il coinvolgimento della Serie B in appositi interventi volti al contrasto di ogni forma di discriminazione.

I contenuti del presente Protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite all'Unar.

Le Parti

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

##### ***(Premesse)***

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

#### **Art. 2**

##### ***(Oggetto)***

1. Il presente Protocollo ha per oggetto la collaborazione tra l'Unar e la LNPB circa il perseguimento del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport e del calcio in particolare.



**Art. 3**

**(Obiettivi)**

1. Il presente Protocollo individua aree di collaborazione tra l'Unar e la LNPB che si avvale anche della propria Organizzazione Non-Profit "Impresa Sociale", per la realizzazione di iniziative finalizzate a:
- a) definire attraverso un programma annuale attività congiunte di sensibilizzazione e formazione volte a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché per la prevenzione e il contrasto di ogni tipo di discriminazione e di violenza nell'ambito del mondo dello sport e del calcio in particolare. Le Parti valuteranno anno per anno iniziative legate alle commemorazioni, quali ad esempio il Giorno della Memoria il 27 gennaio o la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale il 21 marzo, e ogni altra iniziativa volta a contrastare ogni tipo di discriminazione, restando inteso che per ciascun anno della Durata le Parti dovranno concordare il numero e la tipologia di iniziative tenendo in considerazione le esigenze sportive di LNPB;
  - b) collaborare a iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza nei cittadini degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione, soprattutto in contesti sportivi;
  - c) promuovere campagne informative per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza nell'ambito sportivo e per la diffusione di esempi positivi di valorizzazione delle differenze e superamento delle discriminazioni;
  - d) realizzare attività di formazione al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni e la violenza nell'ambito sportivo in particolare nel calcio e diffondere esempi positivi per la valorizzazione delle differenze e il superamento delle discriminazioni;
  - e) definire modalità di collaborazione alle attività dell'"Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport" istituito dall'Unar;
  - f) promuovere, anche al di fuori delle predette occasioni, eventi, incontri, manifestazioni culturali e sportive formative e promozionali rivolte in particolare ai giovani e finalizzate all'educazione ai valori dello sport, alla tolleranza, al rispetto ed alla valorizzazione delle differenze, al rispetto delle regole e dell'avversario, nonché alla legalità intesa come conoscenza delle regole alla base della convivenza civile ed alla promozione dei diritti umani;
  - g) dare visibilità sui mezzi di comunicazione delle attività congiunte di sensibilizzazione e del contenuto del Protocollo;

**Art. 4**

**(Impegni delle parti)**

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3:

1. La LNPB, anche attraverso la propria Organizzazione Non-Profit "Impresa Sociale", si impegna a:

  5

- a) fornire il proprio contributo per la realizzazione di appositi interventi informativi/formativi finalizzati al contrasto di ogni forma di discriminazione in ambito sportivo e in particolare nel calcio nonché per promuovere la coesione sociale e trasmettere importanti valori, quali il reciproco rispetto e il valore della diversità;
- b) ideare iniziative di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a tutta la comunità e orientate al superamento di ogni forma di pregiudizio in ambito sportivo e in particolare nel calcio;

Resta inteso tra le Parti che il numero di iniziative per ciascun anno della durata, nonché la tipologia di iniziativa saranno a discrezione di LNPB senza che vi sia alcun obbligo minimo di risultato in capo alla stessa.

2. L'UNAR si impegna a:

- a) diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi ed amministrativi di tutela della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni in ambito sportivo, originate da fattori quali l'origine etnica, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, nonché predisporre, in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi in tale ambito;
- b) realizzare campagne e iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive volte ad eliminare le situazioni di svantaggio e a diffondere informazioni sulle opportunità di tutela contro ogni forma di discriminazione in ambito sportivo;
- c) promuovere e coordinare l'attività di formazione, in collaborazione con la LNPB che si avvale anche della propria Organizzazione Non-Profit "Impresa Sociale", nelle materie del presente Protocollo rivolte a:
  - Stakeholder interni: Società associate, tesserati, staff tecnici e dirigenti, con particolare riferimento alla prime squadre e ai settori giovanili;
  - Stakeholder esterni: tifosi, famiglie, scuole del territorio, operatori media e addetti ai servizi;
- d) supportare, mediante l'attività del proprio *Contact Center* e dell'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, ogni persona che si presuma essere vittima di discriminazione in ambito sportivo;
- e) fornire i dati e le statistiche dell'attività di assistenza alle vittime di discriminazioni nel mondo dello sport, così come elaborati dal proprio *Contact Center* nonché risultanti dall'attività svolta dall'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, quale organismo dotato di strumenti adeguati per monitorare e fornire un'analisi precisa sulle discriminazioni in ambito sportivo, in particolare su quello amatoriale e dilettantistico.



**Art. 5**

**(Risorse)**

1. Dal presente protocollo non derivano oneri finanziari per le parti né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 6**

**(Durata)**

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 3 anni. Con espressa intenzione delle parti è suscettibile di rinnovo.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Protocollo mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, da inviare con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data in cui il recesso ha efficacia, senza che nulla sia dovuto all'altra Parte a titolo di corrispettivo per il recesso, risarcimento, indennizzo, penale o a qualunque altro titolo.
3. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari ad un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
4. Eventuali modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti qualora definite per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

*Roma, 11 Aprile 2025*

Per l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di  
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate  
sulla razza o sull'origine etnica

Il Direttore  
*Mattia Peradotto*



Lega Nazionale Professionisti Serie B

Il Presidente  
*Paolo Bedini*

